MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Spett.le

_____

_____

_____

OGGETTO: Proposta di contratto per la prestazione del servizio di manovra ferroviaria negli scali portuali di _____

Facendo seguito alle trattative intercorse, la Scrivente Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l., formula con la presente apposita proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato:

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEGLI SCALI PORTUALI DI _____

TRA

Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l. (di seguito anche "**MIST**"), società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Logistix S.p.A., con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 119, C.F. 00806630323 e P.IVA 03803450109, per la quale interviene il _____, nella sua qualità di _____ (di seguito anche "**Mercitalia**", "**Gestore Unico**" o "**GU**")

E

_____ con sede legale in _____, ____ _____ – C.F. e P.IVA _____ per la quale interviene _____in qualità di _____ (di seguito anche "**Committente**")

di seguito congiuntamente definiti le "**Parti**" ovvero, singolarmente, la "**Parte**"

Premesso che:

1) la Direttiva 2012/34 UE del 21 novembre 2012, cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 112/2015, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l'altro, la figura dell'"*operatore dell'impianto di servizio*", intendendosi come tale "*un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11 […]*" del citato D.Lgs. 112/2015;
2) per quanto rileva ai fini del presente contratto, l'art. 13 D.Lgs. n. 112/2015 pone a carico dell'operatore dell'impianto l'obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l'accesso agli scali merci ed ai servizi prestati in tale ambito, tra cui quello di manovra, che l'operatore è tenuto a fornire a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;
3) la Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito "**ART**") indica misure di regolazione volte a garantire l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e l'economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria;
4) con determina a contrarre n. ____ del _____, l'Autorità di Sistema Portuale del _____ (di seguito denominata "**AdSP**", "**Autorità**" o "**Amministrazione**") ha indetto, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i (di seguito denominato "**Codice**"), una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria all'interno degli scali portuali di _____, da aggiudicare con il criterio _____, ai sensi dell'art. ____ del Codice;
5) ad esito dalla citata procedura ad evidenza pubblica, Mercitalia è stata individuata quale aggiudicataria e ha successivamente sottoscritto con l'AdSP, il relativo contratto di concessione del _____ (di seguito anche "**Concessione**"), avente ad oggetto lo svolgimento, in qualità di Gestore Unico e Operatore di Manovra degli scali portuali di _____ del servizio di

manovra ferroviaria sopra indicato - di interesse generale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), L. 84/1994 - per una durata temporale di _____ anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori _____ anni, a decorrere dalla data di avvio del servizio medesimo e con l'applicazione delle tariffe ivi indicate;

5) il GU possiede e si impegna a mantenere aggiornato il Certificato di Sicurezza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, come da D.Lgs. 50/2019, adeguato all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, nonché dispone di risorse professionali in possesso delle necessarie abilitazioni e qualifiche tecniche;
6) la Committente esercita il servizio di trasporto ed è in possesso di Certificato di Sicurezza Unico e di Licenza di impresa ferroviaria rilasciata dal Ministero secondo le modalità previste dal D.Lgs. 188/2003, dal DM 2 febbraio 2011, n. 36, e dal D.Lgs. 112/2015;
7) la Committente intende affidare al GU, che accetta, l'esecuzione dei servizi di manovra connessi a traffico ferroviario di proprio interesse all'interno degli scali portuali di _____;

tanto premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse ed i documenti allegati (di seguito "**Allegati**") al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 Gli Allegati al contratto sono i seguenti:

Allegato 1 - Documento organizzativo/operativo;

Allegato 2 - Corrispettivi.

1.3 In caso di contrasto, le disposizioni contenute negli articoli del contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini hanno nel presente contratto il significato di seguito indicato:

a) **Binari del fascio base:** sono i binari di circolazione a termine del Regolamento circolazione ferroviaria di cui al Decreto 4/2012 dell'ANSFISA;

b) **Raccordi portuali e privati:** aree delimitate dal cancello (anche virtuale) della ditta raccordata, allacciate all' infrastruttura ferroviaria attraverso dei binari che si diramano da un punto della rete e consentono di servire a mezzo ferrovia gli stabilimenti e le aree innanzi indicate;

c) **Disposizioni di esercizio:** disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza;

d) **Gestore dell'Infrastruttura (GI) o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI):** è definito ai sensi del D.Lgs. n. 112/2015;

e) **Impianto ferroviario**: struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;

f) **Servizio di Manovra**: servizio di movimentazione del materiale rotabile, incluse scomposizioni, composizioni e scarti di carri ferroviari, dai fasci di binari di arrivo e partenza dei treni fino ai binari di lavorazione del carico all'interno delle singole unità produttive o ai binari destinati ad altri servizi ferroviari, e viceversa;

g) **Terminalizzazione ferroviaria**: operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di circolazione ai raccordi portuali e privati con l'infrastruttura ferroviaria, indicati dal Mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;

h) **Servizi Accessori**: operazioni suppletive che, ai sensi dell'art. _____ del _____, possono essere richieste dalla Committente e regolate sulla base di specifici rapporti contrattuali e che includono, a titolo esemplificativo, le seguenti: _____;

i) **Norme nazionali di sicurezza**: tutte le norme e standard nazionali contenenti

obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;

j) **Punto di Presa e Consegna:** indica il tratto di binario dell'impianto ferroviario nel quale il mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o il vettore consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico; è anche detto: binario (o binari) di presa e consegna;

- con IF indica il tratto di binario della stazione o del fascio base nel quale il GU mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o la IF consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico;
- con Raccordato indica il tratto di binario, antistante il cancello del raccordo portuale e privato, nel quale il GU mette a disposizione le merci per l'introduzione/estrazione di materiali o carri vuoti nel Terminal, o il Terminal consegna le merci al termine delle attività di carico/scarico;

k) **Referente di manovra di IF:** persona indicata da IF a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di GU per la gestione operativa giornaliera;

l) **Referente di manovra di GU**: persona indicata da GU a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di IF per la gestione operativa giornaliera;

m) **Responsabile del Contratto**: figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del contratto;

n) **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)**: l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un operatore ferroviario (RFI, IF, società di manovra, ecc.) al fine di mantenere e migliorare il livello di sicurezza in essere, anche mediante un sistema di monitoraggio per la misura del livello di applicazione delle norme;

o) **Treno**: qualsiasi mezzo di trazione con rotabili (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;

2.2 Per tutte le definizioni non riportate valgono quelle previste all'art. 3 D.lgs.

112/2015, nonché quelle previste dall'art. 3 D.lgs. 50/2019, quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi da RFI attualmente in vigore e quelle contenute nella Misura 2 della Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 3 – Oggetto

3.1 Mercitalia svolge, in qualità di Gestore Unico e Operatore di Manovra e alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, la commercializzazione, l'organizzazione e la gestione operativa del Servizio di Manovra all'interno degli scali portuali di _____, in conformità con le indicazioni della Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

3.2 Nello specifico il GU si obbliga allo svolgimento delle seguenti attività all'interno degli scali portuali di _____ richieste dalla Committente:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

Art. 4 – Durata – Recesso – Risoluzione

4.1 Il presente contratto avrà decorrenza dal _____ scadrà il _____ salva la facoltà per le Parti di rinnovarlo per una durata in ogni caso non superiore a quella della Concessione, inclusi eventuali rinnovi della stessa.

4.2 La Committente ha la facoltà di recedere in qualunque momento prima della scadenza dal presente contratto dandone un preavviso scritto al GU di almeno quindici giorni. Tuttavia, in tal caso la Committente sarà obbligata a corrispondere comunque al GU, a titolo di corrispettivo del recesso, il valore del contratto per i servizi di manovra programmati nei due mesi successivi alla data di efficacia del recesso ovvero - se inferiore ai due mesi - nel periodo di tempo intercorrente tra l'efficacia del recesso e la scadenza naturale del contratto.

4.3 Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, da dichiararsi a cura dell'altra Parte senza alcuna preventiva diffida:

- la cessazione del ruolo di GU, per qualsiasi motivo;
- la perdita della qualifica di Impresa Ferroviaria o il venir meno della sua Certificazione di Sicurezza in capo alla Committente;

ovvero, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ex art. 1454 c.c., in caso di violazioni gravi e/o ripetute di quanto previsto all'art. 6 "Obblighi della Committente".

Art. 4*bis* – Autorizzazioni

4*bis*.1 La Committente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto di sua competenza, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

4*bis*.2 La Committente darà immediata comunicazione al GU qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad essa non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio di Manovra. In tal caso il GU avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 5 - Obblighi del GU

5.1 Il GU deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio di manovra secondo le specifiche e gli standard definiti nel presente contratto.

5.2 Il GU si impegna a:

a) trattare - a condizioni tecnico-economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei servizi di manovra ferroviaria - tutte le richieste di Servizi di Manovra che

la Committente avanzerà nell'arco di validità del presente contratto, evadendo le stesse compatibilmente alla tempistica per il rilascio delle tracce, associate al servizio di manovra, richieste nel contempo al Gestore della Rete;

b) eseguire il Servizio di Manovra nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini, modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti e nella Concessione;
c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
d) individuare e comunicare alla Committente il nominativo del Referente di manovra per la gestione delle attività operative;
e) assicurare che il Referente della manovra garantisca la pronta reperibilità;
f) comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio in corso durante l'espletamento delle attività di manovra per i treni della Committente. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.

5.3 Il GU sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, alla Committente o a terzi nell'esecuzione delle manovre affidate al medesimo, salvo che il danno sia imputabile a caso fortuito, forza maggiore o al fatto del terzo. In caso di perdita od avaria della merce, e fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il GU risponderà nei casi previsti dall'art. 1693 c.c. ed entro i limiti fissati dall'art. 1696, comma 2, c.c.. In caso di avaria o perdita dei carri appartenenti a detentori terzi, sempre che non dovute a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, il GU sarà responsabile nei casi ed entro i limiti risarcitori di cui al GCU-CUU (www.gcubureau.org). La responsabilità del GU è in ogni caso circoscritta dal momento della messa a disposizione, da parte della Committente, dei carri vuoti o carichi, a quello della loro restituzione a quest'ultima, con esclusione dei periodi in cui i carri vuoti o carichi sono a disposizione del mittente/destinatario all'interno dell'area portuale.

Art. 6 - Obblighi della Committente

6.1 La Committente si impegna a rispettare quanto previsto nel Documento

organizzativo/operativo proposto dal GU di cui all'Allegato 1 al presente contratto e i termini, le modalità e le procedure previste dalle altre disposizioni ferroviarie vigenti al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.

6.2 La Committente è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti e per l'espletamento di queste attività può avvalersi del GU; la Committente è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche da fornire al Treno nonché delle informazioni da fornire al Gestore dell'Infrastruttura per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.

6.3 La Committente:

- si obbliga a pagare le tariffe stabilite nella Concessione per le operazioni richieste ed eventuali altre tariffe per servizi richiesti al GU;
- si obbliga a definire congiuntamente con il GU gli accordi tecnici sull'organizzazione temporale delle attività operative necessari per l'elaborazione del documento di programmazione;
- si impegna a nominare ed a comunicare al GU entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Referente di manovra (come definito alla lett. j) dell'art. 2;
- si obbliga a fornire al GU le necessarie informazioni in ordine al ricevimento dei Treni;

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni

7.1 Le operazioni di manovra dovranno essere realizzate ai sensi della normativa vigente ed utilizzando personale in possesso delle specifiche abilitazioni e requisiti inerenti alla condotta delle locomotive e quelle previste per la manovra.

7.2Lle comunicazioni tra le Parti relative all'organizzazione, gestione ed esecuzione del Servizio di Manovra saranno gestite secondo quanto previsto dal Documento Organizzativo/Operativo relativo al Servizio di Manovra riportato come Allegato 1 al contratto.

Articolo 7bis - Disposizioni in materia di Sicurezza dell'esercizio – Procedura di interfaccia

7.1bis I rapporti tra le Parti per la gestione operativa delle attività connesse alla sicurezza dell'esercizio sono dettagliatamente disciplinati nell'apposita Procedura di interfaccia.

Art. 8 – Materiale rotabile

8.1 Il GU dovrà mettere a disposizione materiale rotabile di potenza e caratteristiche tecniche adeguate al Servizio di Manovra e in regola con le disposizioni di cui alla Direttive ANSFISA.

Art. 9 – Orari di servizio

9.1 Il Gestore Unico e Operatore di manovra, nel garantire lo svolgimento delle prestazioni di manovra ferroviaria oggetto del presente contratto durante l'intero arco annuale, si impegna a predisporre l'articolazione dei turni di lavoro necessari per la copertura dei servizi richiesti in base alla programmazione operativa.

Art. 10 – Livelli di performance

10.1 Il GU, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, RFI, altri operatori di impianto) un documento di programmazione ("**Programma di Manovra**") in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli. La programmazione del servizio di manovra ferroviaria deve essere coordinata con la

programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive.

10.2 Gli operatori comprensoriali, RFI, il Gestore Unico e i richiedenti il servizio interessati sottoscrivono, nel rispetto di esigenze di riservatezza commerciale, il suddetto documento di programmazione dei servizi ferroviari nel comprensorio, con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti. Tale documento è predisposto con le modalità descritte alla misura 12 della Del. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

10.3 Il GU:

a) si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno verso l'impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15': – rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;

   – rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione o, nel caso l'arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all'orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:

   - 15' nelle fasce orarie di punta;
   - 30' nelle fasce orarie medie;
   - 60' nelle fasce orarie di morbida;

   – rispetto all'orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale, comunque, da consentire che il treno sia messo a disposizione dell'operatore del servizio di manovra entro l'orario previsto di avvio del servizio stesso;

b) in occasione delle operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dall'impianto e al successivo piazzamento in stazione, l'operatore di servizi manovra si obbliga a garantire l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel

documento di programmazione;

c) per le tracce non presenti nel documento di programmazione, preventivamente concordate tra richiedenti servizi e operatore del servizio di manovra in collaborazione con il GI e gli altri operatori di impianto interessati, l'operatore del servizio di manovra si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60' dall'arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di messa a disposizione del convoglio nell'impianto (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

10.4 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a) e b) o il mancato rispetto delle tempistiche di cui alla lett. c) comportano, per l'operatore di servizi di manovra, la corresponsione al richiedente il servizio, a titolo di penale, di una somma in forma di percentuale del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra e pari al 10%. Nessun addebito può essere imputato all'operatore di servizi di manovra nel caso di ritardi in arrivo del materiale rotabile da manovrare nella stazione di destinazione superiori ai ritardi indicati alle lettere a), nel caso di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l'estrazione dall'impianto, ed in ogni caso in cui GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del medesimo.

10.5 D'intesa con le Imprese Ferroviaria, il GU e RFI dovranno provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l'impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.

10.6 Il GU provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet dei livelli di servizio garantiti, del relativo sistema di penali e degli indicatori di performance richiesti dalla normativa regolatoria applicabile e dalla Concessione.

Art. 11 – Corrispettivi per i servizi di manovra

11.1 Il corrispettivo dovuto dalla Committente per la prestazione del Servizio di Manovra resa dal GU è determinato in base alle condizioni economiche stabilite in Concessione (di cui all'Allegato 2) e successive sue eventuali modifiche od integrazioni

pattuite con l'Autorità di Sistema Portuale del _____ con riferimento alle tariffe e ai corrispettivi. Tali nuovi corrispettivi si intenderanno automaticamente applicabili ai servizi resi dal GU ai sensi del presente contratto successivamente al predetto adeguamento.

11.2 Per i Servizi Accessori e per quelli non espressamente previsti nell'Allegato 2 al presente contratto e richiesti dalla Committente le Parti concordano direttamente la remunerazione delle attività richieste che, ai sensi dell'art. ____ del _____ di Concessione dovrà essere basata sul criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole, in conformità a quanto stabilito dalla Misura 13.10, lett. i), n. 2), della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 e dalla Misura n. 43 dell'Allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96/2015.

11.3 I corrispettivi verranno fatturati da GU alla Committente con cadenza mensile previo invio di fattura.

11.4 I corrispettivi unitari per i Servizi di Manovra saranno revisionati, su iniziativa del Gestore Unico, in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Il primo aggiornamento avverrà a partire dal _____ e sarà riferito al periodo dal _____ al _____.

11.5 L'importo presunto del presente contratto è stimato in Euro _____ (euro _____/__) annuali, IVA esclusa.

Art. 12 – Pagamenti

12.1 I corrispettivi dovuti dovranno essere corrisposti dalla Committente, con le modalità indicate in fattura, in via posticipata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa fattura.

12.2 Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti

interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.

12.3 I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato:

_____

12.4 In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all'effettivo pagamento, il GU, fermo restando il suo diritto di considerare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., avrà la facoltà di sospendere ex art. 1460 c.c. l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 13 - Responsabilità per danni delle Parti

13.1 La Committente terrà indenne e manleverà il GU dalle pretese di terzi che affermino di aver subito danni per effetto, anche indiretto, dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico della Committente dal presente contratto e dagli Allegati e comunque per fatti imputabili alla Committente medesima, ai suoi dipendenti o ausiliari.

13.2 Inoltre la Committente si impegna ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari ad evitare di arrecare danno al personale e ai beni del GU e delle altre società del Gruppo F.S. e, in difetto, a risarcire il relativo danno conseguente.

13.3 Resta inteso che per i danni subiti dalla Committente per effetto del mancato rispetto da parte del GU delle obbligazioni di cui al precedente art. 10 e all'art. 14 che segue, le penali stabilite al successivo art. 14 saranno il solo ed esclusivo rimedio.

Art. 14 – Penali

14.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10.4 relativamente all'applicazione di penali per il mancato raggiungimento, da parte del GU, degli obiettivi di performance di cui all'art. 10 Livelli di performance, sono altresì previste a carico del medesimo GU le seguenti penali:

- _____;
- _____;

Art. 15 – Sistemi Informativi

15.1 Ai fini della corretta gestione delle attività di cui al presente contratto, il GU e la Committente si impegnano ad effettuare lo scambio dei dati con modalità informatiche che verranno concordate e definite mediante opportuno scambio di corrispondenza tra le Parti. Tali modalità potranno prevedere anche l'accesso diretto da parte della Committente al sistema informatico del GU per l'acquisizione e l'inserimento dei dati relativi agli eventi rilevanti.

15.2 In caso di eventi che pregiudichino la normale operatività del suo Sistema Informativo, la Committente si impegna a fare quanto necessario per provvedere, nel più breve tempo possibile, a ristabilire il normale funzionamento e ad assicurare la continuità delle informazioni e dell'operatività del sistema con supporti cartacei.

15.3 La Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a preservare le informazioni relative alle attività oggetto del presente contratto inserite nel proprio Sistema Informativo.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

16.1 È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

Art. 17 – Tolleranza

17.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Art. 18 –Disposizioni in materia di sicurezza

18.1 Il GU s'impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

18.2 Il GU è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.

18.3 La Committente, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant'altro necessario e/o opportuno per l'esecuzione del contratto medesimo.

Art. 19 - Copertura assicurativa

19.1 Il GU dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCT-O per un massimale annuo complessivo di Euro _____ (_____/00), a copertura anche dei servizi oggetto del presente contratto.

19.2 Il GU fornirà alla Committente, se richiesto, copia degli estratti delle proprie polizze RCT e RCT-O, afferenti al servizio prestato.

19.3 Salvo quanto diversamente previsto altrove nel presente contratto, il GU potrà essere ritenuto responsabile nei confronti della Committente o di terzi per i danni derivanti da propria responsabilità e di suoi fornitori e/o eventuali subappaltatori di cui si sia avvalsa per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Art. 20 - Responsabile di contratto

20.1 Per la gestione, l'esecuzione e lo sviluppo del presente contratto, le Parti individuano i seguenti referenti:

1. Responsabile di Contratto

È il titolare della supervisione legale, amministrativa e generale del contratto.

Parte	Nominativo	E-mail
Committente		
GU	_____	_____

2. Referente Commerciale e Gestione Variazioni

È il punto di contatto esclusivo per la gestione di richieste di integrazione o modifica al presente contratto che abbiano impatto economico.

È il primo livello di interfaccia contrattuale (inclusi rinnovi, proroghe e rivalutazioni), delle attività di post-vendita e del monitoraggio del servizio. È il punto di contatto per la gestione dei reclami e per qualsiasi richiesta di modifica, ampliamento o integrazione contrattuale, con particolare riferimento a quelle aventi impatto economico.

Parte	Nominativo	E-mail
Committente		
GU	_____	_____

3. Referente Pianificazione e Sviluppo Servizi

È il punto di contatto tecnico per la programmazione, la schedulazione e l'integrazione operativa di nuovi servizi o variazioni nell'ambito del servizio di manovra ferroviaria.

Parte	Nominativo	E-mail
Committente		
GU	_____	_____

Eventuali variazioni dei nominativi o dei contatti indicati nel presente articolo dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte, secondo le modalità previste al successivo art. 25.

Art. 21 – Legge applicabile, transazioni, controversie e foro competente

21.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio al codice civile ed alla regolamentazione vigente in materia.

21.2 Non è ammessa la competenza arbitrale. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente contratto o, comunque, a questo connesse, che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 22 - Spese di stipulazione e regime fiscale

22.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A., ove prevista, che sarà interamente a carico della Committente, come per legge. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

22.2 Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti approvato con D. lgs 1 Agosto 2025 n. 123 (GURI n. 186 del 12 Agosto 2025) e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa ai sensi dell' art. 1 della Parte II della tariffa Allegato 1 al predetto Testo Unico.

Art. 23 – Subentro di operatore al termine del contratto

23.1 In caso di subentro di nuovo operatore al termine del Contratto, il GU si obbliga a trasferire al subentrante tutte le informazioni necessarie per garantire la continuità operativa del Servizio di Manovra, ivi inclusi i riferimenti dei Responsabili di Contratto della Committente, e a concordare la modalità operative di subentro.

23.2 Il nuovo GU e la Committente provvederanno ad aggiornare i rapporti contrattuali.

Art. 24 – Trattamento dati personali

24.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza

24.2 Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

24.3 Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o terze parti), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e

disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le terze parti viene assolto dalla Società mediante pubblicazione nella sezione "Protezione dei dati personali" del sito web https://www.fslogistix.com e dal Cliente mediante _____.

24.4. Le Parti, inoltre, dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o terze parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

24.5. Qualora, ai fini dello svolgimento del presente Accordo, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto a quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 25 - Forma scritta

25.1. Nessuna modifica al presente contratto avrà valore tra le parti se non risulterà espressamente da atto scritto, alla qual forma le Parti attribuiscono carattere di essenzialità.

Art. 26 – Intero accordo

26.1 Il contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti per quanto concerne le questioni in esso trattate.

26.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le medesime, di aver discusso di ogni singola clausola contrattuale, di avene previamente compreso il significato e pertanto di condividerne integralmente il contenuto, non trovando pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

26.3 Il contratto supera e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti, che deve essere conseguentemente considerata priva di qualsivoglia efficacia.

Art. 27 – Clausola di integrità

27.1 Il GU gestisce i rapporti e gli affari riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("**Codice Etico**"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("**Policy Anti-Corruption**"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("**Modello 231**") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("**Programma di Compliance Antitrust**").

27.2 La Committente dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di Mercitalia e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui la Committente potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

27.3 La Committente si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da GU.

27.4 La Committente prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale, ovvero tramite i canali indicati nel presente contratto.

27.5 La violazione da parte della Committente di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 della Società e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 28 – Trasparenza dei prezzi

28.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

28.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 29 – Misure minime di sicurezza informatica

29.1 La Committente garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del presente contratto.

A tal fine, la Committente si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

I. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;

II. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;

III. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;

IV. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);

V. garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;

VI. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);

VII. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;

VIII. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);

IX. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;

X. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);

XI. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero +39.3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato dalla Società per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

29.2 In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il GU avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 30 – Misure restrittive internazionali e trade compliance

30.1 La Committente dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere

dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

30.2 La Committente dichiara e garantisce che né la Committente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori della stessa sono un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva di cui al paragrafo che precede.

30.3 La Committente dichiara di non essere un operatore economico di un Paese, governo o territorio destinatario di misure di cui ai paragrafi precedenti che limitano in misura ampia l'operatività con tale Paese, governo o territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia).

30.4 La Committente dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per la Società la violazione delle normative di cui ai paragrafi precedenti o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse.

30.5 In riferimento a quanto sopra, la Committente si impegna a comunicare al GU qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

30.6 Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa

c.d. "anti-boycott" applicabile.

30.7 Nel caso di violazione da parte della Committente delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, il GU si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Genova, _____

****

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, Vi invitiamo ad approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale soprariportato nonché gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri.

Con i migliori saluti.

Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l.

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Allegato 1 -Documento organizzativo/operativo

L'organizzazione del servizio di manovra è disciplinata dai documenti di esercizio in revisione vigente, quali la Procedura di Interfaccia e il Documento Organizzativo della Manovra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Logistix S.p.A

Sede legale e amministrativa: Via Scarsellini 119 sc. A p. 17– 16149 Genova
tel 010 6485407 – fax 010 4206604
ap. Soc. € 5.000.000 i.v. – c. f.e n. iscr. reg. imp. Genova 00806630323
p. iva 03803450109– REA N 377763

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Allegato 2 – Corrispettivi

Servizi accessori

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FS Logistix S.p.A

Sede legale e amministrativa: Via Scarsellini 119 sc. A p. 17– 16149 Genova
tel 010 6485407 – fax 010 4206604
ap. Soc. € 5.000.000 i.v. – c. f.e n. iscr. reg. imp. Genova 00806630323
p. iva 03803450109– REA N 377763

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001